




**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
"VIRGILIO"
Mussomeli**



Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

Istituto Professionale per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
(Corso Diurno e Serale)

Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

**CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI
SCRUTINI FINALI**

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020

Criteri per la conduzione degli scrutini finali

Ferma restando la condivisione dei criteri di valutazione e della griglia di riferimento e considerando la diversità dell'offerta formativa dei Licei e dei professionali, nonché il diverso numero delle discipline, il Collegio dei Docenti delibera di distinguere per i diversi indirizzi i parametri per determinare la valutazione finale (promozione o non promozione):

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO

- **non ammissione dello studente** alla classe successiva qualora lo scrutinio finale riporti:

Voti da ... a ...	NUMERO MATERIE NEGATIVE				ESITO FINALE
	1 - 3	1 - 3	4	5	NON AMMESSO
	4	4	4	4	NON AMMESSO
	1 - 3	1 - 3	1 - 3		NON AMMESSO
	Insufficienza non grave (5) nel 50% di tutte le materie				NON AMMESSO

- **non ammissione dello studente** alla classe successiva se, in sede di scrutinio finale, allo studente è assegnato quale **voto di condotta 5**
- **non ammissione dello studente** che non ha frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato [art.14, comma 7 del DPR N°122 del 22 giugno 2009]
- **non ammissione dello studente** agli Esami di Stato se, in sede di scrutinio finale, ha riportato un punteggio inferiore a sei (6) in ciascuna disciplina o gruppo discipline (DPRN° 122/2009 art.6 comma 1 e art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017)

IPSASR - IPSEOA

- **non ammissione dello studente** alla classe successiva qualora lo scrutinio finale riporti:

Voti da ... a ...	NUMERO MATERIE NEGATIVE				ESITO FINALE
	1 - 3	1 - 3	1 - 3	4	NON AMMESSO
	1 - 3	1 - 3	4	5	NON AMMESSO
	4	4	4	4	NON AMMESSO
	Insufficienza non grave (5) nel 50% di tutte le materie				NON AMMESSO

- **non ammissione dello studente** alla classe successiva se, in sede di scrutinio finale, allo studente è assegnato quale **voto di condotta 5**
- **non ammissione dello studente** che non ha frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato [art.14, comma 7 del DPR N°122 del 22 giugno 2009)
- **non ammissione dello studente** agli Esami di Stato se, in sede di scrutinio finale, ha riportato un punteggio inferiore a sei (6) in ciascuna disciplina o gruppo discipline (DPRN° 122/2009 art.6 comma 1 e art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017)

In tutti gli altri casi in cui le insufficienze siano inferiori per numero e gravità a quelle nel quadro sopra riportato e siano tali, pertanto, da non comportare un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede, così come stabilito dal DPR 122 art. 4 comma 6, alla **sospensione del giudizio finale**.

Per questi casi la scuola comunicherà, per iscritto, alle famiglie le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Saranno, inoltre, comunicati alle famiglie le modalità di organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze e i tempi delle relative verifiche (secondo la procedura regolamentata nel capitolo Attività di sostegno e recupero del presente PTOF).

Gli alunni che nelle verifiche effettuate avranno fatto registrare esiti positivi saranno ammessi alla classe successiva; in caso di esiti negativi risulteranno **non ammessi** alla classe successiva.

E' anche importante che **la valutazione finale** risulti la più omogenea possibile all'interno dell'Istituto e per tale scopo è necessario che tutti **i consigli di classe si attengano ai seguenti criteri:**

- ✓ **gli alunni saranno valutati in rapporto ai risultati** delle varie prove, nonché in riferimento alle qualità critico-creative e tecnico-operative evidenziate durante l'attività didattica; inoltre si terranno in considerazione la frequenza delle lezioni ed il comportamento in tutti i momenti della vita scolastica, compresi i risultati conseguiti con la fruizione degli interventi integrativi;
- ✓ **le proposte di voto** non sufficienti dovranno essere motivate analiticamente, con le esplicite indicazioni delle carenze, del grado dei contenuti e delle abilità e delle competenze ;
- ✓ **le proposte di voto di condotta** non sufficienti dovranno essere motivate analiticamente, secondo quanto previsto dall'apposita griglia;
- ✓ **l'alunno non viene promosso** se nel corso dell'intero anno scolastico non si è voluto sottoporre ad un regolare accertamento del raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina e se comunque si sottrae alle verifiche, agli interventi didattico- educativi di recupero, nel caso di numerose insufficienze, se ha superato i limiti previsti per le assenze o nel caso di 5 in condotta, così come meglio sopra descritto.

Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo

Sulla base della legge 11 gennaio 2007 n. 1 recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" e della Tabella A del d.lsg n.62 del 2017 nella valutazione del credito scolastico si terrà conto della:

✓ **Media dei voti**

e dei seguenti indicatori:

✓ **Assiduità della frequenza scolastica**

✓ **Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo**

✓ **Interesse e impegno nelle attività complementari e integrative e nei PCTO**

✓ **Crediti formativi**

Tale credito nell'arco del triennio non può essere complessivamente superiore a 40 punti

CREDITO SCOLASTICO

Candidati interni (classi III , IV e V)

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	III anno	IV anno	V anno
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

Regime transitorio

Per i candidati che svolgeranno l'esame di Stato nell'anno scolastico 2019/2020 il DLgs 13 aprile 2017, n. 62 prevede che sia applicata la tabella di conversione del credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, come di seguito indicato:

Candidati che sostengono l'esame nell'anno sc. 2019/2020: Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Crediti conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

CREDITO SCOLASTICO

Candidati esterni - Esami di idoneità

Candidati esterni - Prove preliminari Esame di Stato

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14 del d.lsg. n.62/2017, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Criteri per l'assegnazione del credito scolastico

Accertata la media dei voti dell'alunno, se questa risulta essere uguale e/o superiore a: V,50 verrà assegnato il punteggio più alto della banda di oscillazione con la presenza almeno di uno dei quattro indicatori; nel caso in cui la media dei voti risulti essere inferiore a: V,50 si potrà assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione solo in presenza di almeno tre indicatori.

	INDICATORI
1	Assiduità della frequenza
2	Interesse, impegno e partecipazione (compresa la partecipazione e il profitto raggiunto nell'I.R.C. o insegnamento alternativo)
3	Partecipazione alle attività integrative e complementari della scuola e ai PCTO e area di professionalizzazione (I.P.)
4	Credito Formativo

Criteri per l'assegnazione del credito formativo

Per quanto riguarda l'attribuzione del credito formativo, va sottolineato che la qualificazione dell'esperienza dipende sia da aspetti qualitativi che quantitativi. In sostanza il riconoscimento dei crediti formativi **sarà limitato** alle attività veramente significative nell'ambito della formazione umana, culturale o professionale.

Le esperienze devono essere, quindi, qualificate, coerenti con il corso degli studi e debitamente certificate e saranno valutate dal consiglio di classe durante lo scrutinio finale di ciascuna classe del triennio. La certificazione rilasciata dall'Ente, Associazione, Istituzione deve contenere la descrizione dettagliata dell'esperienza stessa con particolare riferimento al numero di ore.

I criteri per l'assegnazione del credito formativo sono quindi:

1. certificazione o autocertificazione con dettagliata descrizione dell'esperienza e della sua durata rilasciata da organismi, enti, associazioni giuridicamente riconosciuti .
2. continuità dell'attività nel tempo;
3. coerenza con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi.